



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 5

IL 30 novembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 novembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 22/10/2018, pervenuto in data 24/10/2018, prot. n. 195, proposto dalla San Marco Rugby Venezia Mestre, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Luca Molin, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmaria Daminato, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 17/10/2018, comunicato C/02/GS pubblicata in data 18/10/2018, con il quale, in relazione alla gara Eurodolce Rugby Portogruaro - San Marco Rugby Venezia Mestre disputata in data 14/10/2018, ha dichiarato la reclamante perdente con il risultato di 20 a 0 (mete 4 - 0) in favore della Eurodolce Rugby Portogruaro, in luogo del risultato conseguito sul campo di 19 - 40 (mete 3 - 6), sanzionandola inoltre con quattro punti di penalizzazione e la multa di €. 100,00, in applicazione degli artt. 29/1 lett. e) e 91, comma 3 e 4, del Regolamento di Giustizia, e gli artt.16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva.

F A T T O

La società San Marco Rugby Venezia Mestre con il reclamo indicato in epigrafe ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, pure in epigrafe richiamata, sollecitando in principalità l'annullamento della stessa ed in subordine la sua attenuazione con particolare riferimento ai punti di penalizzazione da tramutare in eventuale aumento della sanzione pecuniaria, ovvero nell'obbligo di disputare alcune gare fuori casa.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La sanzione inflitta era conseguente alla partecipazione dell'atleta Thomas Signorin, benché qualificato, alla gara innanzi descritta.

A motivo della proposta impugnazione, la reclamante deduce che la dedotta partecipazione del Signorin alla gara di cui in premessa costituirebbe errore scusabile della propria Segreteria che, omettendo di segnalare la squalifica al Settore Tecnico del sodalizio, avrebbe in tal modo integrato condotta colposa, non certo dolosa, tale, comunque, da meritare l'accoglimento del reclamo.

L'impugnazione veniva chiamata innanzi la Corte nella seduta del 9 novembre 2018 nella quale compariva l'avv. Gianmaria Daminato illustrando il ricorso del quale chiedeva l'accoglimento.

DIRITTO

A parere della Corte, le conclusioni rassegnate in reclamo non meritano di venir accolte, tanto nella richiesta principale, che in quella subordinata; in particolare, non può mancare di rilevarsi che la pacifica ammissione di un comportamento colposo confligge con la domanda principale costituita dall'integrale accoglimento del reclamo.

Nell'entrare nel merito della controversia, l'utilizzo del giocatore Thomas Signorin, benché squalificato, nella gara disputata dalla ricorrente il 14 ottobre 2018 con la Rugby Portogruaro, è circostanza di fatto pacifica e non contestata tanto che, come sopra ricordato, la motivazione del reclamo è fondata sulla buona fede non tanto dell'intero sodalizio, ma, più semplicemente, del suo Settore Tecnico: trattasi di elementi di giudizio che non possono condurre ad una positiva delibazione del gravame.

E' doveroso supporre che il Legislatore Federale, nell'emanare il Regolamento di Giustizia e, quindi, nel determinare la misura della sanzione inflitta nella fattispecie, abbia indubitabilmente presupposto la buona fede sottesa alla condotta sanzionata, mentre altrimenti, qualora, cioè, l'atleta squalificato venisse deliberatamente schierato in campo dal proprio sodalizio, si concretizzerebbero altre fattispecie, sanzionate più gravemente nel Regolamento di Giustizia, che, infatti, non sono state ravvisate nella vicenda oggetto di impugnazione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1, lett. e), e 91, comma 3 e 4, del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva;
- respinge il reclamo, così come proposto;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 9-30 novembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali